

---

## ATTENZIONE AL CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO DEL GRUPPO ISP

Richiamiamo l'attenzione sul **Codice Interno di Comportamento di Gruppo** (scaricabile da [facendo click qui](#)). In particolare per le lavoratrici e i lavoratori che provengono dall'ex Gruppo UBI sono presenti elementi di novità che non vanno sottovalutati.

Il Codice elenca una serie di principi e di regole e definisce le **norme di comportamento** che i diversi **destinatari** (tra cui sono inclusi i **dipendenti** ed eventuali tirocinanti/stagisti) sono tenuti a **osservare sia nei luoghi di lavoro, sia al di fuori di essi**.

Secondo quanto indicato nel documento, l'inosservanza del Codice è "soggetta alle **sanzioni** di cui all'art. 22" del Codice stesso, sanzioni che nel caso dei dipendenti corrispondono a "**provvedimenti di natura disciplinare**" (e nel caso di tirocinanti e stagisti può comportare la risoluzione del rapporto di tirocinio/stage), non escludendo in caso di danno per l'azienda un obbligo di **risarcimento**.

Raccomandiamo pertanto una attenta lettura del Codice e il rispetto delle norme e dei divieti che vi sono elencati, evidenziandone alle pagine successive alcuni (a nostro giudizio meno "scontati").

Riteniamo di dover esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

La prima riguarda il richiamo al "**pieno rispetto della dignità**" delle **persone** a cui "**l'esercizio dei poteri decisionali e delle attività deve essere sempre improntato**".

Non possiamo che condividere e apprezzare questa norma, di cui però **non ci risulta che l'azienda** (che pure è dotata degli strumenti declinati dal Codice stesso) **pretenda sempre l'osservanza**: episodi in cui pressioni commerciali esasperate sono sconfinite in espressioni offensive o intimidatorie hanno finora determinato interventi insufficienti e generici per determinare un cambiamento nelle gravi situazioni evidenziate. L'esigenza di definire un nuovo accordo di Gruppo sul tema delle politiche commerciali nasce del resto proprio dalla nostra volontà di rendere pienamente esigibili i contenuti dei precedenti accordi nazionali e aziendali, andando al di là delle mere dichiarazioni di principio.

In tema di "**Conoscenza della normativa e formazione**" il Codice stabilisce che "**Ognuno è tenuto a conoscere la normativa necessaria a consentire il corretto svolgimento dei propri incarichi e mansioni**": in considerazione delle rilevanti criticità che abbiamo ripetutamente denunciato in relazione alla migrazione e ai cambiamenti di ruolo che hanno coinvolto molti colleghi del nuovo Gruppo (i quali non sono stati posti nelle condizioni di ricevere una formazione adeguata), questa affermazione appare come il tentativo di scaricare su lavoratrici e lavoratori responsabilità che sono in capo all'azienda.

Anche quanto declinato in relazione al **rispetto delle "misure volte alla tutela della salute, propria e dei terzi, e alla sicurezza del luogo di lavoro"** può risultare **provocatorio**, visti i ritardi nella distribuzione dei dispositivi di protezione o l'insufficienza degli interventi (es. steward in numero esiguo) che non hanno impedito assembramenti pericolosi.

## ALCUNI PUNTI DI ATTENZIONE

Tra i tanti, comunque meritevoli di una attenta lettura, vi segnaliamo i seguenti punti di attenzione, che potrebbero essere sottovalutati, anche perché riguardano l'ambito personale o extra-lavorativo.

### ATTIVITÀ E INCARICHI EXTRA-LAVORATIVI

Oltre a quanto previsto dal CCNL, l'art. 4 del Codice di cui riportiamo un estratto vieta ai dipendenti di:

- *«assumere la qualifica di **socio illimitatamente responsabile in società di persone** e di **socio unico in società di capitali**, fatta eccezione per quelle finalizzate unicamente alla gestione di immobili e di terreni di proprietà individuale o di componenti del nucleo familiare, vale a dire senza alcuna finalità commerciale;*
- *accettare **incarichi in società di capitali** che comportino la rappresentanza legale o la responsabilità nei confronti di terzi;*
- *essere titolari di **ditta individuale**, ad eccezione delle aziende agricole finalizzate unicamente alla gestione di terreni di proprietà familiare o allo svolgimento dell'attività agricola senza alcuna finalità commerciale, per il soddisfacimento dei bisogni propri o del nucleo familiare;*
- *accettare **incarichi in ogni altro tipo di società, amministrazione o ente** e, più in generale, **prestare a terzi la propria opera**, salvo espressa autorizzazione preventiva della Società;*
- *svolgere **attività libero-professionali** che prevedano l'iscrizione ad appositi Albi professionali, attività autonome o che comportino la titolarità della Partita IVA in assenza di preventiva autorizzazione della Società, fatti salvi i casi espressamente consentiti dal presente articolo. (...)*»

In ogni caso, anche per le attività o gli incarichi extra lavorativi ammessi, è necessario chiedere **preventiva autorizzazione**.

### SOCIAL NETWORK - CASELLA DI POSTA

Il Codice all'interno dell'art. 5 prescrive che *«nell'utilizzo dei canali di comunicazione, tra cui le "chat", i "social network", compresi i profili privati, e nel web in genere, i Destinatari devono sempre tenere comportamenti e linguaggi improntati all'integrità e alla correttezza, e comunque tali da non arrecare offesa alle persone e/o danni all'immagine e alla reputazione della Società, del Gruppo»*.

Anche la **casella di posta**, in quanto strumento di lavoro, va utilizzato con la massima diligenza (art. 11).

### OPERATIVITÀ PERSONALE IN STRUMENTI FINANZIARI - GESTIONE DEI PROPRI RAPPORTI E DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA PERSONALE

Numerosi articoli riguardano l'operatività personale del dipendente:

- Art. 6 - Operazioni personali in strumenti finanziari e in valute virtuali
- Art. 7 - Operatività personale in conflitto di interesse
- Art. 8 - Gestione dei propri rapporti e della situazione finanziaria personale
- Art. 10 - Rapporti cointestati, conferimento di procure e incarichi

Rinviando alla loro lettura richiamiamo alcuni principi generali.

È vietata l'**operatività diretta sui rapporti** (fatta salva quella eseguibile tramite l'internet banking); il divieto riguarda anche i conti che siano in capo al coniuge/unito civilmente/convivente, parenti o affini entro il quarto grado. Analogamente l'istruttoria e la concessione di affidamenti non possono essere svolti a cura dell'interessata/o.

È vietato accendere o essere titolari presso Società del Gruppo di **rapporti cointestati**, salvo che i cointestatari siano il coniuge/unito civilmente/convivente, parenti o affini fino al quarto grado.

Non è consentito instaurare rapporti finanziari di credito/debito: in altri termini (e a titolo di esempio) **non è consentito prestare denaro** (neppure a titolo gratuito) a un conoscente: il divieto non riguarda i familiari (coniuge/unito civilmente/convivente, parenti o affini entro il quarto grado).

È vietato far transitare **operazioni di natura commerciale** sui propri rapporti a condizioni agevolate.

È vietato **consentire ad altri l'utilizzo delle proprie carte** di credito/debito ovvero delle proprie **credenziali** personali di accesso ai servizi di **internet banking**.

In generale è vietata l'operatività che può compromettere la propria situazione patrimoniale/finanziaria; in particolare:

- porre in essere **operazioni** altamente speculative o con **elevato profilo di rischio**;
- **sconfinare rispetto al fido** accordato;
- utilizzare le carte di pagamento o altri mezzi di pagamento in modo improprio ovvero al fine di generare disponibilità fittizia ad esempio mediante il sistematico utilizzo dell'**anticipo di contante**;
- **superare soglie di indebitamento, anche con altri intermediari o altri soggetti** (es. tramite mutui, prestiti, crediti al consumo, cessioni del quinto dello stipendio, utilizzo delle carte di credito, rilascio di garanzie fideiussorie, ecc.), che possano, anche solo potenzialmente, compromettere la propria capacità di rimborso;
- praticare, anche nella vita privata, attività potenzialmente pregiudizievoli per la propria situazione finanziaria (quali, ad esempio, **gioco d'azzardo, scommesse**, anche se effettuati presso esercizi e siti online autorizzati).

La **FISAC CGIL** è a disposizione per chiarimenti e assistenza.

21 maggio 2021